



CASSA DEPOSITI E PRESTITI S. p. A.

**Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori
e dei prestatori di servizi di fiducia della Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 163/06**

Indice

Indice	2
Scheda del documento	3
Storia del documento	3
1 Art. 1 - Istituzione dell'Elenco dei Fornitori e Prestatori di servizi di fiducia di CDP S.p.A.	4
2 Art. 2 - Durata dell'iscrizione.....	4
3 Art. 3 - Soggetti ammessi	4
4 Art. 4 - Categorie di specializzazione e classi di importo	5
5 Art. 5 - Domanda di iscrizione.....	6
5.1 Generalità	6
5.2 Divieti.....	6
5.3 Compilazione della domanda.....	6
5.4 Firma digitale	7
6 Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione.....	7
7 Art. 7 - Documenti e titoli per l'iscrizione	11
8 Art. 8 - Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione.....	16
9 Art. 9 - Effetti e validità dell'iscrizione	17
10 Art. 10 - Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione.....	17
11 Art. 11 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione	17
12 Art. 12 - Rinnovo ed estensione dell'iscrizione	18
13 Art. 13 - Pubblicità	19
14 Art. 14 - Trattamento dati personali.....	19

Scheda del documento

Tipologia Documento	☐ Regolamento
Normativa interna abrogata	☐ Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi di fiducia della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. del 28 dicembre 2009
Principale normativa interna collegata	☐ Codice Etico ☐ Funzionigramma Aziendale ☐ Regolamento Acquisti ☐ Procedura Acquisti
Riferimenti a normativa esterna	☐ Art. 125 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, recante "Codice dei contratti pubblici relative a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ☐ Regolamento Autorità di Vigilanza
Redazione	☐ Servizio Acquisti, Servizio Sviluppo Organizzativo
Validazione	☐ Servizio Acquisti
Benestare all'emanazione	☐ Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari ☐ Area Legale, Affari Societari e Compliance ☐ Area Risk Management e Antiriciclaggio
Soggetto Approvatore	☐ Amministratore Delegato
Emanazione	☐ Ordine di Servizio AD n. 16 del 7 agosto 2013
Modalità di pubblicazione	☐ Sito istituzionale CDP S.p.A. ☐ Intranet aziendale

Storia del documento

AGGIORNAMENTI E REVISIONI		
Revisione n°	Principali modifiche introdotte	Data
1	☐ Adeguamento classi di importo secondo la normativa vigente	07/08/2013

1 Art. 1 - Istituzione dell'Elenco dei Fornitori e Prestatori di servizi di fiducia di CDP S.p.A.

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D. Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (di seguito CDP S.p.A.), l'Elenco dei Fornitori e/o dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art. 125. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici (Fornitori o Prestatori di Servizi) per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice. Nell'ambito dell'elenco la CDP S.p.A. può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi (di seguito anche "Servizi") o di forniture (di seguito anche "Forniture").

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco.

Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dai prestatori di servizi o dai fornitori al fine di ottenere l'iscrizione, nonché l'idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti. Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

Il Regolamento e ogni altra informazione riguardante l'Elenco dei Fornitori sarà consultabile dal sito ufficiale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (www.cassaddpp.it), nella sezione Elenco Fornitori e Bandi, alla pagina Elenco Fornitori (Portale), ove è possibile scaricare tutta la documentazione richiesta a corredo dell'Istanza di Iscrizione.

Ai fini della presentazione dell'istanza di iscrizione all'Elenco, gli Operatori Economici devono registrarsi al Portale seguendo le istruzioni riportate.

2 Art. 2 - Durata dell'iscrizione

L'iscrizione potrà avere durata massima **triennale**, salva la **verifica annuale** dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa, ai fini dell'aggiornamento annuale dell'Elenco di cui all'art. 2, comma 5 del Regolamento Acquisti di CDP S.p.A..

3 Art. 3 - Soggetti ammessi

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i professionisti singoli e associati;

- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice.

4 Art. 4 - Categorie di specializzazione e classi di importo

I **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi (v. All. 2).

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 **fino a € 39.999,99**

Classe 2 **da € 40.000,00 fino a € 99.999,99**

Classe 3 **da € 100.000,00 fino a € 199.999,99**

Per i soli servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche in forma integrata, alla consulenza scientifica e a quella tecnica l'iscrizione è possibile per le sole classi d'importo 1 e 2, con il limite massimo di importo di Euro 99.999,99.

La soglia massima di Euro 199.999,99 della Classe 3 si intenderà automaticamente modificata in caso di modifiche normative delle attuali soglie di rilievo comunitario sino alla soglia massima stabilita dal legislatore.

I **fornitori** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni prodotti o forniti (vedi All. 1).

Le classi d'importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 **fino a € 39.999,99**

Classe 2 **da € 40.000,00 fino a € 99.999,99**

Classe 3 **da € 100.000,00 fino a € 199.999,99**

5 Art. 5 - Domanda di iscrizione

5.1 Generalità

Gli operatori economici devono presentare alla CDP S.p.A. apposita domanda, in via telematica attraverso il Portale, seguendo le modalità ivi indicate, precisando le categorie di specializzazione e le classi d'importo per le quali chiedono di essere iscritti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti.

5.2 Divieti

I soggetti di cui all'art. 3 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione quale componente di più consorzi;
- è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ..

Qualora i Soggetti di cui all'art. 3 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, la CDP S.p.A. prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente all'Ufficio di cui al successivo comma 5.3.

5.3 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione e la documentazione a corredo della stessa, dovranno deve essere inoltrate utilizzando le funzionalità del Portale ed esclusivamente per mezzo della modulistica predisposta da CDP S.p.A. e disponibile nell'apposita sezione del Portale stesso.

Non saranno prese in considerazione Istanze di Iscrizione presentate in altro modo.

La presentazione dell'Istanza di Iscrizione e il conseguente accesso al Portale comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

5.4 Firma digitale

La firma digitale è un particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e forma indicate dal Codice dell'Amministrazione digitale (i.e. art. 1, co. 1, lett s).

Al fine di garantire l'autenticità e l'integrità di tutti i documenti e le comunicazioni con CDP Spa, gli Operatori Economici dovranno dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DIGITPA generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005.

Sono ammessi certificati di firma digitale rilasciati da Certificatori operanti in base ad una licenza od autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea ed in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1993/93/CE. Le domande di iscrizione potranno essere presentate anche da operatori economici non in possesso di firma digitale entro e non oltre la data del 1 marzo 2014. Oltre tale data non saranno accettate domande di iscrizione corredate da documenti non firmati digitalmente.

Fino a tale data, qualora i soggetti firmatari dei documenti richiesti per l'attestazione dei requisiti, non fossero in possesso della firma digitale, questi potranno essere presentati con le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **sottoscritti tradizionalmente, scansionati ed allegati al Portale unitamente alla copia scansionata dei singoli documenti di identità e codici fiscali dei sottoscrittori**. In questo caso, il Portale accetterà il caricamento di allegati non firmati digitalmente evidenziando un messaggio di avviso riguardo il tentativo di caricamento di un file con estensione non riconosciuta.

6 Art. 6 - Requisiti per l'iscrizione

I soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale

Sono ammessi all'elenco gli operatori:

1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.. **Relativamente a questi ultimi**, dovranno essere indicati nell'apposito modello i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;
4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da CDP S.p.A.; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di CDP S.p.A.;
7. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
10. che siano in regola con quanto imposto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili;

11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

11 bis nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, non risulti l'iscrizione al casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA:

11 ter di cui alla precedente lettera b), che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.o. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che non ricorrano i casi previsti dall'art. 4, c.1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'autorità di cui all'art. 6 quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

12. che siano iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

13. che siano iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;

14. abbiano accettato tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento attraverso le apposite funzionalità del Portale;

15. abbiano accettato tutto il contenuto del Codice Etico attraverso le apposite funzionalità del Portale.

N.B. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate

CDP S.p.A. si riserva di aggiornare detti requisiti in osservanza di modificazioni di legge successivamente intervenute alla data di pubblicazione del presente Regolamento.

B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria

Ai fini di dimostrare la capacità economica riferita ai settori per i quali si chiede l'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici devono dimostrare:

1. Fatturato Globale

Il fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, deve essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle categorie 3.01 e 3.02 il fatturato globale deve essere almeno pari a 400.000,00 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività].

2. Idonea referenza bancaria

L'idonea referenza bancaria è comprovata con dichiarazione di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione.

C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale

Ai fini di dimostrare le capacità tecnico-professionali riferite ai settori per i quali si chiede l'iscrizione all'Elenco, gli operatori economici devono dimostrare:

1. Servizi Analoghi

Avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo – IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco.

(per esempio: qualora si chieda l'iscrizione per classe 3 delle categorie 3.01 e 3.02 occorre dimostrare di aver svolto servizi analoghi alla categoria 3.01 per almeno 199.999,99 euro e alla categoria 3.02 per almeno 199.999,99 euro).

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. Mezzi, strumenti e attrezzature.

Dimostrazione del possesso di mezzi, strumenti e attrezzature che caratterizzano il campo merceologico di appartenenza.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito di cui al presente paragrafo deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

7 Art. 7 - Documenti e titoli per l'iscrizione

La richiesta di iscrizione nell'elenco dovrà essere proposta in via telematica attraverso il Portale.

La documentazione si compone di:

A) Con riferimento ai **requisiti di ordine generale** di cui all'art. 6 lett. A.

- 1. (se soggetto iscritto al registro delle imprese) certificato di iscrizione**, in forma non sintetica, **alla C.C.I.A.A.** di competenza, contenente sia la sezione fallimentare sia esplicita dicitura antimafia ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 252/98 in corso di validità, firmato digitalmente; (in caso di consorzio dovrà essere prodotto altresì) statuto ed atto costitutivo firmati digitalmente; (se organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione, firmata digitalmente con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia conforme dell'Atto Costitutivo e dello Statuto firmati digitalmente. In caso di obbligo di iscrizione ad albi professionali, dovrà essere prodotta copia conforme della documentazione idonea (iscrizione Camera di Commercio o altro) alla comprova di detta iscrizione firmata digitalmente.
- 2. dichiarazione**, successivamente verificabile, firmata digitalmente dal legale rappresentante, con cui il Soggetto attesti (modello art. 38):
 - 2.1.** che non si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 2.2.** che non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
 - 2.3.** che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di

rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei **soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente** la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p.;

- 2.4. che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55, l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 2.5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- 2.6. che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da CDP S.p.A. ; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di CDP S.p.A.;
- 2.7. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 2.8. che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 2.9. che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- 2.10. che siano in regola con quanto imposto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili;
- 2.11. nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett. c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;
- 2.11. bis nei cui confronti, ai sensi dell'art. 40, comma 9 quater, non risulti l'iscrizione al casellario informatico di cui all'art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;
- 2.11 ter di cui alla precedente lettera b), che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.o. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che non ricorrano i casi previsti dall'art. 4,

c.1 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla presentazione della domanda e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'autorità di cui all'art. 6 quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

2.11 quater che non si trovino, rispetto ad un altro iscritto all'Elenco, in una situazione di controllo di cui all'art 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione determini l'esistenza di un unico centro decisionale.

2.12. l'insussistenza dei divieti di cui all'art. 5.2 del presente Regolamento;

2.13. che siano iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

2.14. che siano iscritti in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi;

2.15. Le Società richiedenti la Qualificazione potranno inoltre certificare, quale requisito ulteriore e non condizionante l'ammissione al Sistema, il possesso di un Sistema Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2000 / 18.000:2008.

La dichiarazione di cui ai precedenti punti 2.2 e 2.3 deve essere resa individualmente anche da tutti i soggetti indicati dall'art.38, comma 1, lett.b) e c) del Codice e, quindi, dal Responsabile Tecnico e/o Direttore Tecnico ed altresì:

- nel caso di professionisti associati, da ciascun Soggetto associato;
- nel caso di società di capitali, dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- nel caso di S.a.s. da tutti i soci accomandatari;
- nel caso di S.n.c. da tutti i soci.

A tal fine andrà utilizzato il modello presente sul portale, firmato digitalmente dal legale rappresentante. Nel caso gli altri firmatari, non fossero in possesso della firma digitale, dovrà essere allegata a portale una copia scansionata della dichiarazione sottoscritta manualmente da ciascun soggetto, e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore firmatario dell'impresa unitamente alla copia scansionata del documento di identità e del codice fiscale dei firmatari sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

N.B. In caso di consorzi la documentazione e la dichiarazione di cui ai precedenti punti deve essere prodotta anche da ciascun consorziato.

B) Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 6 lett. B.

Per il fatturato globale:

Compilare i campi relativi al fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione.

1.1 società di capitali: copia firmata digitalmente dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

1.2 società di persone: copia firmata digitalmente dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto deposito;

(ovvero, in alternativa)

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati, relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.3 impresa individuale/professionista singolo: copia firmata digitalmente dei seguenti atti:

- Modello Unico, completo di tutti gli allegati relativo ai redditi prodotti negli ultimi tre esercizi corredato dalla relativa ricevuta di presentazione;

(ovvero, in alternativa)

- Dichiarazioni annuali IVA corredate dalla relativa ricevuta di presentazione;

1.4 consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane e consorzi stabili: copia firmata digitalmente dei seguenti atti:

- bilanci degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. c.c. comprensivi della nota integrativa e corredati dalla relativa nota di deposito;

(ovvero in alternativa)

- dichiarazioni annuali IVA relative agli ultimi tre esercizi corredate da ricevute di presentazione. I bilanci e i modelli Unico devono riferirsi al medesimo triennio finanziario ed essere rispettivamente depositati e trasmessi alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco.

2. per la idonea referenza bancaria:

- dichiarazione bancaria in **originale** rilasciata da parte di almeno un istituto di credito operante negli stati membri della UE o intermediario autorizzato ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385.

C) Con riferimento ai **requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale** di cui all'art. 6 lett. C.

1. Per i servizi analoghi:

1.1 Dichiarazione firmata digitalmente circa l'avvenuto espletamento negli ultimi tre anni (ultimi 36 mesi), antecedenti la data della domanda di iscrizione, di servizi o di forniture riguardanti la categoria per la quale si chiede l'iscrizione all'elenco. La dichiarazione dovrà essere corredata da apposito elenco sottoscritto dal Legale Rappresentante di ciascun soggetto, indicante, per ciascun servizio o fornitura: il Committente, l'oggetto del servizio o della fornitura, l'importo, la percentuale dell'importo attribuibile alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, il periodo di esecuzione e, per quelli in corso, la percentuale di avanzamento. Nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti in Raggruppamento con altri Soggetti, deve essere specificata la quota di partecipazione al raggruppamento stesso.

1.2. Su esplicita richiesta di CDP, Copia, firmata digitalmente e dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dei servizi o la conformità per le forniture, prestate nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda di iscrizione.

Tali predetti certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda, e riportando gli importi riferiti ai servizi rientranti nelle categorie di specializzazione;
- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori; -contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati; ovvero, in alternativa
- copia, dichiarata conforme all'originale, dei contratti e delle relative fatture emesse da cui si evincono gli incarichi per l'espletamento di prestazioni rientranti nelle categorie di specializzazione oggetto della domanda di iscrizione, eseguiti nei tre anni (36 mesi) antecedenti la data della domanda d'iscrizione, nonché riportante i dati sopra menzionati, laddove applicabili.

Ai fini dell'iscrizione, tali documenti devono essere prodotti nel numero strettamente necessario e sufficiente alla verifica dei requisiti di cui all'art. 6, lett. C.

2. Per la struttura organizzativa

2.1. **Relazione descrittiva della struttura organizzativa** del Soggetto richiedente firmata digitalmente con indicazione dei ruoli e delle specializzazioni professionali presenti in organico, contenente i riferimenti presso l'INAIL e l'INPS (posizione assicurativa territoriale e matricola), numero dipendenti e CCNL di riferimento.

3. Per i mezzi

3.1. **Relazione descrittiva dei mezzi aziendali** del Soggetto richiedente utili per l'esecuzione della fornitura e/o dei servizi per i quali si richiede l'iscrizione, firmata digitalmente.

8 Art. 8 - Comunicazione dell'esito della domanda di iscrizione

La CDP S.p.A. provvede all'esame della richiesta di iscrizione degli operatori, seguendo l'ordine progressivo con cui le relative domande sono pervenute complete di tutta la documentazione prescritta.

Fa fede, a tale scopo, la data ed ora di invio dell'istanza rilevabile sul Portale.

Per gli operatori che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti, fa fede la data ed ora di arrivo dell'ultima trasmissione rilevabile sul Portale.

La CDP S.p.A., entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà l'esito del procedimento di iscrizione attraverso il Portale, specificando le categorie di specializzazione per cui il Soggetto richiedente sia risultato iscritto. Qualora CDP S.p.A. ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà il Soggetto richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta. Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene sospeso, previo avviso agli interessati attraverso il Portale, sino a che il Soggetto non fornisca i richiesti chiarimenti ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente regolamento. Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione al sistema per tutte le categorie, la CDP S.p.A. potrà accogliere in modo parziale l'istanza di iscrizione. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta. In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verrà comunicato tempestivamente all'istante attraverso il Portale, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi che ostano all'accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti attraverso le apposite funzionalità del Portale. La comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni. Verrà, altresì, respinta l'istanza presentata da soggetti che hanno a proprio

carico annotazioni sul Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell'art. 38 del Codice. L'esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato attraverso il Portale al Soggetto interessato.

9 Art. 9 - Effetti e validità dell'iscrizione

L'iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 39, 41 e 42 del Codice, mentre per quanto concerne i requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice, oggetto di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, viene fatta salva la verifica in occasione delle singole procedure di cottimo fiduciario. L'iscrizione all'elenco fiduciario ha validità triennale a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito della relativa domanda o del suo eventuale rinnovo, sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione. Ove la CDP S.p.A. ritenga di avvalersi dell'elenco ai fini dell'art. 125 del Codice, con le modalità ivi previste, gli operatori iscritti all'elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di cottimo avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Per l'affidamento di ogni appalto, CDP S.p.A. si riserva di verificare l'idoneità, in relazione alla documentazione presentata all'atto della richiesta d'inserimento nell'elenco, per la specifica prestazione professionale da svolgersi.

La Qualificazione al Sistema non costituisce titolo alcuno ai fini dei singoli affidamenti.

10 Art. 10 - Riduzione, sospensione e cancellazione dell'iscrizione

La CDP S.p.A., in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione o a cancellazione della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'impresa interessata. La cancellazione è disposta d'ufficio per le imprese che per almeno cinque volte non abbiano risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito. La CDP S.p.A. potrà altresì escludere dall'elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

L'operatore economico inserito nell'Elenco verrà cancellato dallo stesso qualora incorra in una causa di esclusione di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.

11 Art. 11 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

È onere dell'operatore economico aggiornare entro i termini di legge la documentazione richiesta; ove ciò non avvenga la CDP S.p.A. invia apposita comunicazione di sollecito all'operatore economico inadempiente. Nel caso in cui i dati e/o la documentazione dell'operatore economico non risultino in regola, lo stesso non potrà essere invitato alle procedure di cottimo fiduciario

11.1 Segnalazioni delle variazioni:

Gli operatori iscritti nell'elenco devono comunicare alla CDP S.p.A. tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'elenco stesso.

Tale comunicazione deve essere effettuata, modificando e/o integrando sul Portale i relativi dati dichiarati al momento della presentazione dell'Istanza di Iscrizione, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d'ufficio dell'iscrizione, anche in mancanza di una richiesta di parte.

L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art. 10.

11.2 Mantenimento dell'iscrizione:

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'elenco o del suo rinnovo, il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice nonché il perdurare di quelli relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui al precedente art. 6.

I soggetti iscritti devono, pertanto, produrre alla CDP S.p.A. utilizzando il Portale, ogni anno successivo a quello in cui è stata concessa o rinnovata l'iscrizione, una dichiarazione, firmata digitalmente, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione.

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'elenco.

12 Art. 12 - Rinnovo ed estensione dell'iscrizione

12.1 Rinnovo

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, secondo le modalità indicate al precedente art. 7, adeguatamente aggiornata.

La CDP S.p.A. comunica l'esito del procedimento di rinnovo con le stesse modalità di cui al precedente art. 8.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

12.2 Estensione

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione utilizzando il Portale.

La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie di specializzazione di cui si chiede l'aggiornamento.

Nel caso di estensione dell'iscrizione il Soggetto interessato deve corredare la relativa domanda della documentazione di cui all'art. 7 nelle parti applicabili alle nuove categorie di specializzazione. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso.

13 Art. 13 - Pubblicità

L'esistenza della procedura di iscrizione negli elenchi fiduciari della CDP S.p.A. dei fornitori e dei prestatori di servizi è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito informatico di CDP S.p.A. (www.cassaddpp.it).

14 Art. 14 - Trattamento dati personali

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che la CDP S.p.A., titolare del trattamento ha nominato Bravosolution S.p.A. responsabile del trattamento, la quale gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Per richiesta di informazioni, è possibile utilizzare la funzionalità del portale presente all'interno della Home Page alla sezione Servizio Assistenza o in alternativa rivolgersi a:

Servizio Acquisti elenco.fornitori@pec.cassaddpp.it

Responsabile del procedimento di iscrizione e gestione Elenco Fornitori:

Giuseppe Garozzo Zannini Quirini

Responsabile Acquisti

Giovanna Corporandi